

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

1. Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regola-

mento (CEE) n. 2727/75 sono fissate agli importi di cui in allegato.

2. Non è fissata la restituzione all'esportazione verso il Portogallo e la Repubblica democratica tedesca.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 31 agosto 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*